



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTA la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, n. 104 del 5 febbraio 1992;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 con la quale il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- CONSIDERATO che l’articolo 15, comma 1, 2 e 3 della legge 15 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la definizione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso lo stesso Ministero, della composizione, articolazione, modalità di funzionamento, sede, durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- SENTITO in data 27 Febbraio 2018 il parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali.

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina la composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica

del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Articolo 2 ***(Composizione e articolazione del GLIR)***

1. Il GLIR è istituito presso ogni Ufficio scolastico regionale con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.
2. Con il decreto istitutivo il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale definisce anche il numero dei componenti del GLIR di cui al comma 3, garantendo la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.
3. Il GLIR è composto da:
 - a) Il dirigente preposto all'USR o un suo delegato con funzione di presidente;
 - b) Dirigenti tecnici e amministrativi in servizio presso l'USR fino ad un massimo di tre;
 - c) Dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche della regione fino ad un massimo di quattro, scelti tra diversi ordini e gradi di scuola;
 - d) Coordinatori didattici e/o gestori delle scuole paritarie del presenti in regione fino ad un massimo di tre;
 - e) Docenti esperti in inclusione scolastica fino ad un massimo di cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dei diversi ordini e gradi di scuola e la rappresentanza delle università tramite un delegato espresso dal coordinamento locale degli atenei;
 - f) Rappresentanti della Regione fino ad un massimo di cinque;
 - g) Rappresentanti degli enti locali fino ad un massimo di cinque;
 - h) Rappresentanti delle federazioni e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica fino ad un massimo di cinque individuate da ciascun Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base del possesso di uno o entrambi dei seguenti criteri:
 - costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte dell'Osservatorio Permanente per l'inclusione scolastica;
 - aver stipulato specifiche convenzioni, protocolli di intesa, accordi quadro con gli enti regionali.

Articolo 3 ***(Funzioni del GLIR)***

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il GLIR svolge le funzioni di seguito indicate:
 - a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge 05/02/1992, n. 104, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
 - b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
 - c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può assegnare al GLIR ulteriori funzioni in ragione delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere assegnate ai GLIR ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica, in aggiunta a quelle previste al comma 1.

Articolo 4 ***(Modalità di funzionamento)***

1. Il GLIR può prevedere al suo interno un Gruppo operativo di coordinamento con il compito di elaborare proposte, svolgere attività propedeutica agli incontri e predisporre i materiali utili ai programmi di lavoro.

2. Il GLIR può articolarsi in gruppi di lavoro aventi ad oggetto differenti tematiche di particolare rilevanza che richiedono ricerca, studio e approfondimento.

3. Alle sedute del GLIR possono essere invitati a partecipare esperti o figure di riferimento in relazione alle tematiche da trattare, su disposizione del presidente, anche su proposta di uno dei componenti.

4. Nel corso della prima seduta, il Gruppo definisce modalità e criteri volti a regolare il funzionamento dei lavori del gruppo medesimo.

5. Il GLIR si riunisce, di norma, una volta ogni trimestre salvo particolari motivazioni che inducano il presidente a convocazioni ulteriori.

Articolo 5 ***(Sede e durata)***

1. Il GLIR ha sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale o, su indicazione, del Presidente, presso altra sede.

2. Le funzioni di segreteria, di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori del GLIR, sono assicurate dal personale dell'Ufficio scolastico regionale.

3. Il GLIR, come composto ai sensi dell'articolo 2, rimane in carica per tre anni. I componenti, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere dalla c) alla h), possono essere confermati una sola volta.

Articolo 6 ***(Oneri)***

1. Ai componenti del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

Articolo 7

(Raccordo con l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)

1. Al fine di creare un raccordo con le azioni e gli interventi di politica scolastica nel campo dell'inclusione, articolati a livello di amministrazione centrale, regionale ed a livello di singola scuola o di reti di scuole, sono promossi incontri di lavoro con i referenti designati dai GLIR nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

IL MINISTRO

Sen. Valeria Fedeli

